



**COMUNE DI MEDOLLA**  
*(Provincia di Modena)*



**ZONIZZAZIONE ACUSTICA**  
***REGOLAMENTO ACUSTICO DI ATTUAZIONE***

21/11/2008

Il Tecnico competente in acustica  
Pellegatti Ing. Lorenzo

**INDICE**

<b>CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....</b>	<b>3</b>
1.1 ZONE OMOGENEE .....	3
1.2 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI .....	5
1.3 LIMITI ACUSTICI .....	6
<b>CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI.....</b>	<b>12</b>
2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	12
2.2 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	13
2.3 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.....	15
2.4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	16
<b>CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO.....</b>	<b>17</b>
3.1 INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI.....	17
3.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE .....	18
<b>CAPO IV - EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE- E- ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO.....</b>	<b>19</b>
4.1 DEFINIZIONI .....	19
4.2 REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE.....	20
4.3 AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE .....	21
4.4 ATTIVITA' AGRICOLE E DI GIARDINAGGIO .....	22
4.5 LIMITE DI EMISSIONE SONORA DELLE MANIFESTAZIONI .....	23
4.6 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MANIFESTAZIONI .....	25
4.7 USO DI ALTOPARLANTI SU VEICOLI.....	26
4.8 EMISSIONI SONORE DISTURBANTI.....	26
4.9 VIGILANZA SUGLI AVVENTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI .....	27
<b>CAPO V - PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE .....</b>	<b>27</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>28</b>

## CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

La Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in attuazione dell'articolo 4 della Legge n. 447 del 1995, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore. Per l'applicazione dei valori previsti all'articolo 2 della Legge N. 447 del 1995 i Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del territorio comunale per zone omogenee. Il comune di Medolla ha provveduto alla zonizzazione acustica del proprio territorio, dividendolo in classi come previsto dalla legge regionale N.15 del 9 Maggio 2001

### 1.1 ZONE OMOGENEE

Il D.P.C.M. 14/11/1997, riprendendo il D.P.C.M. 01/03/1991, suddivide il territorio comunale nelle seguenti classi acustiche:

#### **CLASSE I**

##### Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali ed aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

#### **CLASSE II**

##### Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III**

##### Aree di tipo misto.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.

**CLASSE IV**Aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V**Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI**Aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Sempre lo stesso decreto riporta i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento. Tale tabella (tabella 1.1) viene riportata di seguito.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Periodo diurno dB(A)</b>	<b>Periodo notturno dB(A)</b>
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.1 Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A)

Per i Comuni che non abbiano ancora attuato la zonizzazione acustica, l'art. 17 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 15/2001 prevede che “ gli strumenti adottati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono approvati nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 dell'art.2 della presente legge.”

La Direttiva Regionale che stabilisce i criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio è stata approvata con delibera di Giunta n°2053 del 9/10/2001.

## **1.2 PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI**

La classificazione acustica divide il territorio in zone omogenee in base alla destinazione d'uso. Una volta effettuata questa classificazione, considerando i confini di tali zone, si possono verificare tre possibili situazioni:

### 1. Situazione di compatibilità

E' il caso di aree adiacenti appartenenti a classi acustiche contigue (ad esempio un'area di classe II che confina con un'area di classe III) che presentano una situazione di clima acustico attuale conforme ai limiti di zona indicati nelle presenti norme tecniche. In questo caso non sono necessari interventi di risanamento.

### 2. Situazione di potenziale incompatibilità

E' il caso di aree adiacenti appartenenti a classi acustiche non contigue ( ad esempio un'area di classe III confinante con un'area di classe V) in cui comunque, in base alle misure effettuate, non viene rilevata una situazione di conflitto acustico, non risultano cioè superati i limiti assoluti di zona in entrambe le aree. Anche in questo caso non sono necessari interventi di risanamento; si tratta comunque di aree potenzialmente problematiche che vanno quindi sottoposte ad un periodico monitoraggio acustico. Potrebbe capitare infatti che un' eventuale modifica alle fonti di rumore presenti in una zona, anche se è tale da non oltrepassare i limiti della propria classe, causi un superamento dei limiti più restrittivi dell'area confinante appartenente ad una classe acustica inferiore. Se questo dovesse accadere, si renderà allora necessaria la predisposizione di un piano di risanamento acustico.

### 3. Situazione di incompatibilità

Le aree classificate presentano livelli di rumore misurati superiori ai limiti massimi previsti dalle rispettive classi acustiche; in questo caso è necessario un piano di risanamento acustico il quale deve individuare l'ambito territoriale interessato e tutte le strategie che dovranno essere messe in atto per riportare il clima acustico entro i limiti di legge.

## 1.3 LIMITI ACUSTICI

L'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), della Legge n. 447 del 1995 riporta le definizioni dei valori limite:

Valore limite di emissione (tabella 1.3): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione si dividono in: valori limite assoluti (tabella 1.4) determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Valore di attenzione (tabelle 1.5, 1.6): il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità (tabella 1.7): i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Ai sensi della stessa legge (art. 3, comma 1, lettera a)) è di competenza dello Stato determinare questi valori.

Il decreto 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in attuazione dell'articolo 3 della stessa legge, determina questi valori riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio e riportati nelle seguenti tabelle.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1.3 Valori limite di emissione. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.4 Valori limite assoluti di immissione. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori riferiti ad un'ora	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	60	45
II Aree prevalentemente residenziali	65	50
III Aree di tipo misto	70	55
IV Aree di intensa attività umana	75	60
V Aree prevalentemente industriali	80	65
VI Aree esclusivamente industriali	80	75

Tabella 1.5 Valori di attenzione riferiti ad un'ora. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.6 Valori di attenzione riferiti all'intero periodo di riferimento. Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.7 Valori di qualità. Leq in dB(A)



## a) PRESCRIZIONE PER LE SORGENTI SONORE

L'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della Legge n. 447 del 1995 riporta le seguenti definizioni per quel che riguarda le sorgenti sonore:

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i valori limite definiti dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e fissati dal DPCM 14/11/97 in relazione alle classi di destinazione d'uso. Inoltre deve rispettare il limite massimo di livello sonoro equivalente proprio delle zone limitrofe misurato in prossimità dei recettori (ambienti abitativi, spazi utilizzati da persone o da comunità) e il criterio differenziale ( questo criterio si applica a tutto il territorio comunale ed è misurato all'interno degli ambienti abitativi); tale criterio prevede il rispetto di una differenza massima pari a 5 dB di giorno e a 3 dB di notte tra il livello sonoro equivalente del rumore ambientale (a sorgente attiva ) e quello del rumore residuo (a sorgente spenta).

E' fatta eccezione per le infrastrutture ferroviarie appositamente regolamentate dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 e le infrastrutture stradali regolamentate dal D.P.R. 142 del 30/03/2004

Per quel che riguarda le sorgenti sonore interne agli edifici, i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ci si attiene al DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Per le scuole i limiti massimi di zona si intendono rispettati qualora nel periodo considerato non vi siano soggetti fruitori.

Gli impianti a ciclo continuo sono soggetti ai limiti riportati nel D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Infine, per quel che riguarda la tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

**b) ZONE PARTICOLARI**Strade

Il DPR 142 del 30 marzo 2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare” rappresenta il regolamento che disciplina l'inquinamento acustico originato dal traffico stradale mediante l'individuazione di fasce di pertinenza, di dimensioni diversificate a seconda della classificazione della strada, all'interno delle quali sono fissati i valori limite del solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Le caratteristiche delle fasce di pertinenza e i limiti da rispettare si diversificano a seconda che si tratti di: strade esistenti, loro ampliamenti in sede, infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti e loro varianti oppure di strade di nuova realizzazione, secondo quanto riportato nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato al decreto.

Tabella 1 - (Strade di nuova realizzazione)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5.11.01 )	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

**Tabella 2 - (Strade esistenti e assimilabili) - (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

All'interno delle fasce di pertinenza, il solo rumore determinato dall'esercizio dell'infrastruttura stradale dovrà essere confrontato con i limiti definiti nelle tabelle 1 e 2 mentre all'esterno di tali fasce, il rumore di tutte le sorgenti, compreso le strade, dovrà essere confrontato con i limiti di tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997.

## CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente del Comune di Medolla sono disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.

Il PRG si attua per mezzo dei programmi pluriennali di attuazione pubblici e privati

Si considerano Piani Urbanistici Attuativi i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero e i Programmi Integrati di intervento, e ogni altro Piano o Progetto assogettato a convenzione.

### 2.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

I Piani Attuativi devono determinare una classificazione dell'area di interesse compatibile con quella delle aree confinanti: tra le zone con classe acustica differente, non devono risultare variazioni per più di 5 dB.

Per essere efficaci strumenti di prevenzione dal punto di vista acustico, i Piani Attuativi devono garantire che:

- all'interno dell'area di intervento (compreso il perimetro di quest'ultima) vengano rispettati i valori limite di cui al Capo I relativi alla classe acustica definita dalla zonizzazione;
- nelle zone confinanti siano rispettati i valori di cui al Capo I anche mediante la realizzazione di opere di mitigazione acustica tali da riportare i livelli sonori all'interno dei limiti fissati per la classe acustica di appartenenza.

Tali Piani devono contenere inoltre tutti quegli elementi necessari ad inserire l'area a cui si riferiscono, in una o più classi acustiche a seconda della destinazione d'uso specifica.

In seguito all'approvazione di tali Piani la zonizzazione acustica può essere aggiornata nel contesto interessato.

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di impatto acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" redatta secondo i criteri stabiliti nella Delibera della Giunta regionale n° 673 del 14/04/2004; tale relazione tecnica dovrà attestare la conformità dei Piani a quanto riportato nel presente Capo II. Devono essere infatti considerati gli effetti sul clima acustico dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani deve essere presa in considerazione la rumorosità dovuta alle strade sia esistenti che di progetto che di zone limitrofe.

Per garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, devono essere osservate, nella localizzazione di aree fruibili e di edifici, distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale; solo secondariamente, per far sì che vengano rispettati i limiti di zona, potrà essere proposta la realizzazione di strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti per la mitigazione acustica a favore delle suddette aree.

L'assenza di "Documentazione di Impatto Acustico" o di "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", nei casi in cui obbligatoriamente richiesta, causerà l'improcedibilità della domanda.

## **2.2 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

In ottemperanza all'art.10 della Legge Regionale, la Giunta Regionale ha emanato la Direttiva n° 673 del 14/04/2004 inerente " Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

Tale Direttiva prevede che venga redatta la documentazione di impatto acustico, nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, per i progetti di realizzazione, modifica o potenziamento delle opere seguenti (ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. 447/95):

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione di previsione di impatto acustico va allegata alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;

b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia di inizio attività il luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

La documentazione di impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati.

Il documento di previsione di impatto acustico, così come la valutazione di clima acustico, deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, ex art. 2 della legge 447/95.

La "Documentazione di Impatto Acustico" deve contenere una relazione tecnica ed elaborati cartografici.

La relazione tecnica dovrà fornire informazioni comuni per tutte le sorgenti e altre specifiche per ogni tipologia.

In particolare è necessario produrre:

1. una planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone in un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997.

In carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R.2053/2002;

2. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
3. le modalità di esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
4. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
5. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
6. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti della normativa vigente. In tal caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.10 della L.R. n° 15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 445/20000, attestante tale condizione.

La direttiva prevede inoltre che la documentazione di impatto acustico contenga informazioni aggiuntive e specifiche per ognuna delle seguenti sorgenti:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- infrastrutture stradali
- infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
- impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive
- centri commerciali e grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi
- particolari attività a carattere temporaneo

Per i requisiti specifici si rimanda al testo della Direttiva n°643 / 2004

L'Amministrazione comunale prenderà necessari provvedimenti qualora, in seguito a verifica, i limiti fissati dalla zonizzazione acustica dell'area interessata e delle zone confinanti risultino non rispettati.

### **2.3 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

Ai sensi della Direttiva della Giunta Regionale n° 673 del 14/04/2004, la valutazione di clima acustico deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti :

- g) scuole e asili nido;
- h) ospedali;
- i) case di cura e di riposo;
- j) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- k) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui ai precedenti punti a) , b), c), d), e), f) del paragrafo 2.2

nonchè nel cambio d'uso di un'area diversamente utilizzata.

La documentazione previsionale di clima acustico deve comprendere, oltre a quanto previsto ai punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6. del precedente paragrafo 2.2., anche le seguenti informazioni:

- descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti, valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze;
- planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
- la valutazione e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

## 2.4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Ai fini del DPCM 5 dicembre 1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare i requisiti riportati nel suddetto decreto.

Ai fini dell'applicazione dello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono divisi in categorie riportate nella tabella A

**Categoria A:** edifici adibiti a residenza o assimilabili.

**Categoria B:** edifici adibiti a uffici e assimilabili.

**Categoria C:** edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili.

**Categoria D:** edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.

**Categoria E:** edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.

**Categoria F:** edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili.

**Categoria G:** edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella A-Classificazione degli ambienti abitativi (DPCM 5/12/97)

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 3).



Categorie di cui alla Tab.A	Parametri				
	$R_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{A_{smax}}$	$L_{A_{eq}}$
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(\*) Valori di  $R_w$  riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari  
 Tabella B- requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Al fine del rispetto di quanto riportato dal DPCM 5/12/97, i progetti delle costruzioni di cui alla tabella A, devono essere corredati da relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale. Tale conformità andrà certificata a carico del proponente mediante rilievi strumentali al fine del rilascio del certificato di idoneità o mediante l'utilizzo di eventuali soluzioni conformi previste dal regolamento edilizio.

### CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO

Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici deve concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

#### 3.1 INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

Tutti i Piani per provvedimenti riguardanti il traffico sono soggetti a Valutazione di Impatto Acustico, in particolare:

- le previsioni del Piano generale Urbano del Traffico
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano
- gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

Anche gli interventi su riorganizzazione dei mezzi pubblici sono sottoposti alla valutazione di Impatto Acustico, in particolare il trasporto pubblico urbano, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

### 3.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per la sopracitata valutazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

- rilevazioni (effettuate con misure fonometriche) dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo intervento. Devono essere descritte e localizzate le principali sorgenti di rumore e il relativo contributo alla rumorosità ambientale in relazione a periodi di riferimento.
- Una valutazione di compatibilità acustica dell'intervento con i livelli di rumore esistenti. Devono essere indicati i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili, tali valori andranno confrontati con i limiti di zona.
- Proposte e descrizione di tutti gli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica, riportanti anche l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Infine descrizione di interventi sui requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 5/12/97.

Si fa presente che la documentazione deve alla fine fornire in maniera chiara ed inequivocabile gli elementi necessari per avere una previsione degli effetti acustici che si verificheranno in seguito all'intervento. Quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo e di inquinamento acustico dell'intervento, tanto più la documentazione dovrà essere dettagliata e approfondita.

## CAPO IV - EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE- E- ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO

### 4.1 DEFINIZIONI

Fatte salve le definizioni già previste dell'art.2, comma 1, della Legge 26/10/1995, n.447, ai fini delle presenti norme le denominazioni che seguono hanno i seguenti significati:

**a) attivita' agricola temporanea:** attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;

**b) attivita' temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;

**c) cantiere:** complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;

**d) manifestazione a carattere temporaneo:** i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni religiose, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

**e) manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto:**

attività di cui al precedente punto d), svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio

Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno.

**f) particolare sorgente sonora:** macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistormo, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;

G) PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 16 Maggio ed il 15 Ottobre ;

H) PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 16 ottobre ed il 15 maggio.

## 4.2 REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

### 4.2.1. CANTIERI

#### Orari

- L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi, con la seguente articolazione territoriale e periodale:

#### **PERIODO INVERNALE (16 ottobre-15 maggio)**

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 19
RESTANTE TERRITORIO COMUNALE	dalle ore 7 alle 20.

#### **PERIODO ESTIVO (16 Maggio –15 Ottobre)**

AREE DI CLASSE II E III	dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 20
AREE DI CLASSE IV E V	dalle ore 7 alle 20.
AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 15 alle 19

- L'esecuzione di lavori disturbanti relativi a demolizioni od escavazioni, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (esemplificativamente: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,

- Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte o che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.

- Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche e elettriche condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

#### **Limiti acustici**

- All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3,

comma 1°, lett.g), della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

- Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non potrà essere mai superato il valore limite  $L_{Aeq} = 70$  dB(A), con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
- Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, si applica il limite di  $L_{Aeq} = 65$  dB(A). con tempo di misura (TM) > 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.
- Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui al comma precedente, possono chiedere specifica deroga.
- In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
- Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività e di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori.

#### **4.3 AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI CANTIERE**

**A)** Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti orari e di rumore, è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 1. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

**B)** Le attività di cantiere che non sono in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati devono presentare domanda con le modalità previste dall'Allegato 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell'ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

E' fatto obbligo di detenere l'atto autorizzatorio presso il cantiere edile, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

**C)** L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'Allegato 4.

#### **4.4 ATTIVITA' AGRICOLE E DI GIARDINAGGIO**

**A)** Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di provvedimenti autorizzativi.

**B)** L'uso dei dissuasori sonori denominati "cannoncini sonori antistormo" è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:

1) utilizzo del dispositivo: è ammesso dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 minuti. Nel periodo estivo, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, ne è inibito l'utilizzo.

2) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca da sparo non orientata verso fabbricati ad uso residenziale e, comunque, mai ad una distanza inferiore a 100 metri.

**C)** L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:

1) utilizzo del dispositivo: è fatto divieto di impiego dalle ore 23 alle ore 6 successive, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

2) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati ad uso residenziale, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti al consorzio;

3) periodo di utilizzo del dispositivo: dal 1°apri le a 30 ottobre.

**D)** L'uso di macchine o impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

**E)** Fermi restando i suddetti limiti di orario, le macchine e gli impianti per lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

#### 4.5 LIMITE DI EMISSIONE SONORA DELLE MANIFESTAZIONI

A) Le manifestazioni svolte nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1°, lett.a), della Legge 447/95, devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella 1:

Sito	Individuazione cartografica	
	> 5000 persone	> 300 persone
Afflusso atteso	> 5000 persone	> 300 persone
N. max di giorni	5	//
Durata	//	4 h
Limite in facciata LAeq	70	65
Limite in facciata LASlow	75	70
Limite LASmax per il pubblico	108	108
Limite orario	24	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

**B).** Le manifestazioni svolte in aree diverse da quelle indicate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1°, lett.a), della Legge 447/95, devono rispettare i limiti indicati nelle tabelle 1.10, 1.11, 1.12 1.13,1.14, 1.15 di seguito riportate:

Tabella 1.10 Disposizioni per concerti all'aperto

Afflusso atteso	>1000 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	3 ( non consecutivi)
Limite in facciata LAeq	95
Limite LASlow in facciata	100
Limite orario	23
Limite LAS max per il pubblico	108

Tabella 1.11 Disposizioni per concerti al chiuso

<b>Afflusso atteso</b>	<b>&gt;1000 persone</b>
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	10
Limite in facciata LAeq	70
Limite LASlow in facciata	75
Limite orario	23
Limite LAS max per il pubblico	108

Tabella 1.12 Disposizioni per concerti all'aperto

<b>Afflusso atteso</b>	<b>&gt;200 persone</b>
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	6 ( non consecutivi)
Limite in facciata LAeq	85
Limite LASlow in facciata	90
Limite orario	23
Limite LAS max per il pubblico	108

Tabella 1.13 Disposizioni per discoteche e similari all'aperto

<b>Afflusso atteso</b>	<b>&gt;200 persone</b>
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	16 ( non consecutivi)
Limite in facciata LAeq	70
Limite LASlow in facciata	75
Limite orario	23.30
Limite LAS max per il pubblico	108



Tabella 1.14 Disposizioni per attività musicali all'aperto (piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)

Afflusso atteso	<200 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	16
Limite in facciata Laeq	70
Limite LASlow in facciata	75
Limite orario	23.30
Limite LAS max per il pubblico	108

Tabella 1.15 Disposizioni per attività musicali al chiuso (piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)

Afflusso atteso	<200 persone
Durata	4 h
Numero max. di giorni per sito	16
Limite in facciata Laeq	70
Limite LASlow in facciata di altro edificio (finestra aperta)	65
Limite LASlow in facciata dello stesso edificio (finestra chiusa)	55
Limite orario	24
Limite LAS max per il pubblico	108

**C)** In occasione di particolari eventi, , con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cessazione di cui alle Tabelle soprariportate, puo' essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore, ovvero diminuito fino ad un massimo di 1 ora.

#### 4.6 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI MANIFESTAZIONI

**A)**Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 45 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali. Tale principio vale anche in riferimento alle eventuali relazioni prodotte dagli esercenti precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento.

**B).** Le manifestazioni previste nelle AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura ed attività scolastiche, devono essere autorizzate in maniera espressa.

**C)** Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle soprariportate, possono chiedere autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. E' fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

**D)** L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato 5.

#### **4.7 USO DI ALTOPARLANTI SU VEICOLI**

**A)** Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la pubblicità in materia di pubblicità fonica, nonché quanto previsto in materia di pubblicità elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

#### **4.8 EMISSIONI SONORE DISTURBANTI**

**A)** Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ovvero di quanto previsto da specifici articoli del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti:

- 1) emettere grida od urli inconsulti;
- 2) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc., ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc.;

- 3) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di segnalazioni acustiche quali sirene, clacson, ecc.;
- 4) l'attività di carico e scarico merci nei centri abitati, dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
- 5) provocare, ovvero non impedire quando se ne ha l'obbligo, gli strepiti di animali.

**B)** Gli impianti antifurto installati negli immobili, ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena di allarme deve cessare automaticamente entro i 10 minuti successivi all'innescio.

#### **4.9 VIGILANZA SUGLI AVVENTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI**

**A)** Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

**B)** L'accertata violazione del punto A , ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

**C)** Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

#### **CAPO V - PROVVEDIMENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori prescritti nelle presenti norme tecniche, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5165,00 in accordo a quanto riportato all'art. 10, comma 2 della Legge n.447 del 1995.

Nel caso in cui non vengano presentate la "Documentazione di Impatto Acustico" e la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico " ciascuna nei rispettivi casi indicati dalle presenti norme tecniche, il Sindaco richiede tale documentazione mediante ordinanza.

## ALLEGATI

### Allegato.1

#### Al Comune di Medolla

Io sottoscritto.....

nato a..... il.....

residente a.....

via..... n.....

in qualità di..... della.....

Sede legale.....

iscrizione alla CCIAA. ....

CF o .P.IVA.....

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via.....

per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

#### CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

**Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.3 DPR 445/00)

Allegato 2

**Al Comune di Medolla**

Io sottoscritto.....

nato a..... il.....

residente a.....

via..... n.....

in qualità di..... della.....

Sede legale.....

Iscrizione alla CCIAA. ....

CF o P.IVA.....

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via.....

per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

**CHIEDO**

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A Tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

gli orari previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

i valori limite previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico

per i seguenti motivi.....

.....

.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

**Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pena stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Allegato n.3

**Al Comune di Medolla**

Io sottoscritto.....  
nato a..... il.....  
residente a.....  
via..... n.....  
in qualità di..... della.....  
Sede legale.....  
Iscrizione alla CCIAA. ....  
CF o P.IVA.....  
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo.....  
con sede in via.....  
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....  
con il seguente orario: dalle ore..... alle ore.....

**CHIEDO**

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare/di non essere in grado di rispettare:

- gli orari di cui alla **Tab.....** del Regolamento acustico comunale;
- i valori limite di cui alla **Tab.....** del Regolamento acustico comunale

per i seguenti motivi:.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

## Allegato 4

### **ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CANTIERI**

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio Comunale incaricato:

**1a** - nel caso in cui le attività di cantiere siano svolte nel rispetto dei limiti di orario e di rumore previsti dal Regolamento, l' Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

**1b** - nel caso in cui le attività di cantiere non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti dal Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 15 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviata all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.

## Allegato 5

### **ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI MANIFESTAZIONI**

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio incaricato;

**1°** - nel caso in cui la manifestazione sia svolta nel rispetto dei limiti di cui alle relative tabelle del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

**1b** - nel caso in cui la manifestazione non sia in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle relative tabelle del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 30 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviato all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.